

Spettabile  
C O N S O B  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G. B. Martini, n. 3  
00198 ROMA

SIPE- Sistema integrato per l'Esterno

Milano, 12 maggio 2015

Egregi Signori,

nel ringraziare per la possibilità concessaci di manifestare le nostre osservazioni in merito a modifiche del regolamento per la procedura sanzionatoria della Consob Vi inviamo quanto da noi rilevato.

#### **Premesse**

Le modifiche regolamentari proposte si limitano, nella sostanza, a riproporre la precedente fase procedurale dinnanzi all'Ufficio sanzioni amministrative, con qualche doverosa concessione al diritto di difesa. In realtà si possono interpretare sia la sentenza CEDU sia quelle delle varie corti italiane in modo molto più esteso per i diritti del soggetto sottoposto a procedura sanzionatoria, se non addirittura ritenere che la sentenza CEDU richieda uno sforzo ben maggiore di trasparenza e di contraddittorio. Vedi da ultimo decreto della corte d'appello di Firenze che ha sollevato d'ufficio questione di costituzionalità dell'art.195, co. 7 del TUF.

Una seconda osservazione riguarda l'applicazione della stessa procedura a fattispecie tanto dissimili e con implicazioni di diversa intensità per quanto riguarda i diritti della persona. Non si possono trattare con le stesse modalità e mettere sullo stesso piano le sanzioni pecuniarie di poche migliaia o decine di migliaia con le radiazioni o le fattispecie parapenali quali il market abuse. Una diversa gradazione della terzietà e delle fasi procedurali in relazione alla gravità dei fatti e delle sanzioni comminabili sarebbe da auspicare. Un grave caso di market abuse non può essere trattato come una semplice violazione di codici di comportamento. Se nel secondo caso tutto può essere risolto in via documentale, la stessa cosa non può dirsi per una violazione così grave e conseguente entità della sanzione quale il market abuse. Può essere necessaria un'audizione direttamente in commissione.

In breve il regolamento dovrebbe prevedere procedure diverse in relazione alle fattispecie esaminate. I casi di market abuse dovrebbero avere una procedura specifica, con maggiore contraddittorio e trasparenza.

Auspicando più profonde riforme della procedura, passiamo all'esame delle singole proposte di modifica degli articoli.

**Art.4, co.2, lett. f bis)**

Non è chiaro il motivo della limitazione della conoscenza della relazione dell'ufficio sanzioni amministrative a quanti ne facciano richiesta (con atto separato) e che abbiano presentato le prime controdeduzioni. Appaiono immotivate limitazioni del diritto di difesa del soggetto sanzionando. Anche coloro che non presentano memorie difensive o non chiedono di ricevere la relazione dell'ufficio sanzioni amministrative (per le più svariate ragioni) hanno ugualmente tutti i diritti di difesa e non possono essere subordinati ad atti precedenti.

Inoltre non v'è motivo di richiedere un atto separato per esercitare un ovvio diritto di conoscenza. L'istanza (della quale non ci capisce la necessità) può essere benissimo contenuta in qualunque atto.

Infine non si comprende il motivo di subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale di difesa a una specifica richiesta. La relazione dell'ufficio sanzioni amministrative dovrebbe essere trasmessa a quanti sono sottoposti alla procedura sanzionatoria, senza eccezioni e limitazioni.

Il punto potrebbe essere eliminato.

**Art.5 co.1**

Eliminare, per i motivi visti sopra, l'inciso da "...che abbiano presentato..." fino a "...formulato apposita istanza...".

**Art.6 co.2**

Inserire la possibilità di chiedere integrazioni e chiarimenti anche ai soggetti destinatari delle contestazioni.

**Art.6 co.4**

Si propone di ripristinare il testo precedente "formula proposte motivate". Non v'è infatti motivo di escludere il soggetto sanzionando dalla conoscenza della sanzione proposta. Può anche essere un'informazione che incida sul mercato, ma proprio per questo non v'è motivo di nascondere la destinataria, che è colui che la deve subire prima di altri. Inoltre è un elementare principio di contraddittorio misurarsi anche sull'entità della sanzione. Senza contare un elemento non secondario che potrebbe essere l'acquiescenza del sanzionando; non sarebbe un patteggiamento, ma un'accettazione della sanzione, un riconoscimento dei fatti e delle responsabilità. Al contrario, senza conoscere le proposte sanzionatorie, possono essere assunti atteggiamenti negativi, con conseguenze anche future sui rapporti tra i soggetti vigilati e l'autorità.

**Art.8 co.1**

Eliminare, per i motivi visti sopra delle parole "e della proposta di determinazione della sanzione" e di tutte le parole dopo "addebiti".

**Art.8 co.2**

Eliminare "da parte dei soggetti che ne hanno fatta richiesta, gli stessi..." e sostituire con "i soggetti destinatari delle contestazioni"

**Art.8 co.4**

Aggiungere dopo "contestata": "...e alle sanzioni proposte".

**Periodo transitorio**

Mancano l'articolo o gli articoli relativi al periodo transitorio. E' una parte importante per le sue ricadute sui procedimenti in corso e rischia di determinare un contenzioso deleterio dei soggetti sanzionati con la commissione. Sarebbe stato opportuno sottoporli preventivamente al mercato per avere un'anteprima delle reazioni (e misurare così il rapporto costi/benefici delle modifiche).

Distinti saluti

  
Alezio.net Consulting Srl  
(L'Amministratore Unico)